SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1954

(4ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Ricostituzione della Pretura a Cantù » (27) (*Di iniziativa del senatore Spallino*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 33, 34
SPALLINO 34

« Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 » (276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 35, 36
GAVINA, *relatore* 35
MAGLIANO 36
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 36

« Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, numero 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (333) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 34, 35
AGOSTINO, *relatore* 34

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agostino, Azara, Bo, Caron Luigi Carlo, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino e Zoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Rocchetti.

SPALLINO, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spallino: « Ricostituzione della Pretura a Cantù » (27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Spallino: « Ricostituzione della Pretura a Cantù ».

Come la Commissione ricorda, noi già approvammo, nella seduta del 3 dicembre scorso, l'articolo 1 di questo disegno di legge. Si rilevò poi che l'articolo 2 comportava fra l'altro la soppressione di un posto di pretore presso la Pretura di Como, il che avrebbe richiesto una più appropriata formulazione dell'articolo; e che inoltre doveva essere adeguatamente risolta la questione del contributo da corrispondere al comune di Cantù. Per queste ragioni il seguito della discussione fu rinviato.

Ora il proponente del disegno di legge, senatore Spallino, ha presentato un nuovo testo, formulato in due articoli, in sostituzione dell'articolo 2 del primitivo progetto.

Ne do lettura:

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà all'assegnazione di un giudice di Tribunale con funzioni di pretore alla Pretura di Cantù, riducendo di una unità il numero dei magistrati addetti alla Pretura di Como a norma del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 757.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sarà assegnato al comune di Cantù, a titolo di contributo previsto dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, modificato dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 300.000, mediante riduzione di egual somma del contributo assegnato al comune di Como.

Entro il suddetto termine il Ministro di grazia e giustizia emanerà le norme transitorie e di attuazione della presente legge.

Art. 3.

La nuova Pretura di Cantù entrerà in funzione il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente.

L'ultimo comma dell'articolo 2 è stato inserito perchè è chiaro che sono necessarie delle disposizioni del Ministro di grazia e giustizia per le cause pendenti, per le tutele, ecc.

È evidente inoltre che l'approvazione di questi due nuovi articoli comporta una correzione formale di coordinamento al testo dell'articolo 1, già da noi approvato, dal quale va tolta la data di decorrenza della ricostituzione della Pretura, che era stata fissata al 1° gennaio 1954.

SPALLINO. Mi sembra che tutti possano essere d'accordo su questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito all'approvazione di questi due articoli il testo dell'articolo 1 resta così formulato:

Art. 1.

È ricostituita nel comune di Cantù la Pretura, con giurisdizione sui comuni di Cantù, Alzate Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiate, Carimate, Carugo Arosio, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AGOSTINO, *relatore*. Questo disegno di legge è di minima portata e tende ad ovviare ad un inconveniente determinato dal contenuto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, con cui si consentiva ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, i quali avessero compiuto quindici anni di servizio, di partecipare ai concorsi per i posti di grado dodicesimo del gruppo *C* nell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia. Alla condizione però dell'espletamento di 15 anni di servizio era stata aggiunta l'altra che l'anzianità massima di servizio dei sottufficiali non doveva superare i 17 anni. L'inconveniente è derivato proprio da questa disposizione in quanto la brevità del tempo intercorrente fra i 15 e i 17 anni di servizio ha reso poco operante la norma legislativa. Nella legge 9 febbraio 1942

è contenuto anche un articolo 5 con il quale è stato possibile ovviare alle difficoltà poste dalla determinazione del limite massimo dei 17 anni di anzianità; comunque si è potuto stabilire che i concorrenti sono stati molto pochi poichè si è determinata l'esclusione di molti sottufficiali, che pure avrebbero voluto approfittare dei vantaggi che era nello spirito della legge di concedere. Ora con questo disegno di legge si tende ad abrogare il limite massimo di anzianità e perciò stesso si abroga anche l'articolo 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, in quanto ormai superfluo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, è così modificato:

« Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

« Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'articolo 3 del Regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita in base alla data delle domande ».

(*È approvato*).

Art. 2.

È abrogato l'articolo 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195.

(*È approvato*).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 » (276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.

Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° giugno 1955.

GAVINA, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge si può classificare tra quelli di ordinaria amministrazione. Il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, portò il numero degli agenti di custodia da 8.350 a 10.100 unità e ciò per le aumentate esigenze carcerarie di allora. Quel decreto stabiliva la durata delle sue disposizioni per un periodo di tempo di cinque anni. Questo tempo è trascorso e si è ritenuto ancora oppor-

tuno di prorogare detto decreto. Il numero complessivo di agenti e sottufficiali da circa 8.000 unità è passato in un primo tempo a 10.000 e oggi è arrivato a 12.887. Però, per le stesse considerazioni che a suo tempo suggerirono il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, si chiede che sia approvata una nuova proroga, considerato che la situazione di allora permane tuttora negli istituti carcerari. La nuova proroga avrà vigore fino al 31 maggio 1955. La Camera dei deputati ha già approvato questo disegno di legge ed io propongo che anche la nostra Commissione dia ad esso la sua approvazione.

MAGLIANO. In questa occasione vorrei far presente che nel raccogliere gli elementi per la relazione da me fatta al bilancio del Ministero di grazia e giustizia di quest'anno ho avuto modo di rilevare una questione di notevole importanza sulla quale richiamo anche l'attenzione del rappresentante del Governo. Fino a poco tempo fa il trasporto dei detenuti da un carcere all'altro era fatto dai carabinieri o dalla polizia. Il Ministero dell'interno da un po' di tempo a questa parte chiede che tali trasporti siano fatti dagli agenti di custodia. Dal che alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena sono venute delle notevoli difficoltà in quanto essa non dispone del numero di agenti di custodia sufficiente per tale servizio Dichiaro quindi che voterò a favore di questo disegno di legge anche tenendo presente tale questione.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo disegno di legge non è che il presupposto di quella che dovrà essere una sistemazione più razionale e definitiva del servizio, poichè non sarà più possibile tornare, come prima, al numero di 8.000 unità, considerando sopratutto che il sistema carcerario odierno rende necessaria una maggiore vigilanza. Infatti tutto ciò che si fa nel senso di una maggiore umanità e di un minor rigore nella vita coatta dei detenuti, rende evidentemente necessaria una maggiore vigilanza.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari